

Crisi d'impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico

La legge fallimentare novellata nel 2005 ha tuttavia enfatizzato il concetto di crisi quale presupposto per l'attivazione degli strumenti alternativi al fallimento (Piano risanamento ex art. 67, 3 comma lettera d, l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis e il concordato preventivo ex art. 160.

L'incertezza è alimentata proprio dall'art. 160 dove al penultimo comma si prevede che "ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza



Secondo la dottrina, il legislatore avrebbe utilizzato il termine di insolvenza in un significato differente rispetto a quello desumibile dall'art.5 nel senso di voler escludere la coincidenza tra crisi economico-patrimoniale e crisi finanziaria

Crisi d'impresa e Insolvenza sotto il profilo aziendalistico

RELAZIONE tra CRISI ed INSOLVENZA: Mentre l'insolvenza rappresenta di sicuro una crisi, non è detto che una qualsiasi crisi comporti l'insolvenza o conduca ad essa; infatti l'azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, ma non necessariamente strutturali o definitivi, né tantomeno tali da intaccare la solvibilità.

Al riguardo, autorevole dottrina (L. Guatri, *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, Egea, Milano, 1995) individua ben 4 differenti momenti nell'evoluzione di una crisi, ponendo solo all'ultima fase di un percorso affatto scontato e per nulla deterministico l'eventuale insorgenza di una situazione di dissesto permanente e irreversibile.



Primo Stadio

E' quello dell'INCUBAZIONE della CRISI in cui si manifestano iniziali fenomeni di INEFFICIENZA.



Secondo Stadio

E' quello della MANIFESTAZIONE della CRISI in cui si cominciano ad intaccare le risorse aziendali con contestuale incremento dei livelli di indebitamento.



Terzo Stadio

E' quello dei GRAVI SQUILIBRI FINANZIARI con significative ripercussioni sulla fiducia nelle diverse categorie di *stakeholder*.



Ultimo Stadio

E' quello dell' INSOLVENZA e condizione di DISSESTO a cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi.

MODALITA' di ACCERTAMENTO della CRISI:

Si richiamano le regole professionali emanate:

- **Il Principio di Revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale;**
- **il Principio 11 delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate del CNDCEC;**
- **L'OIC 6, Ristrutturazioni del debito e informativa di bilancio**

I **documenti richiamati** sottolineano innanzitutto l'incertezza che contraddistingue l'individuazione di un effettivo stato di crisi aziendale ed evidenziano la necessità di affiancare sempre informazioni di natura quantitativa (ad es. perdita di amministratori o dirigenti chiave, perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di concessioni) ai più immediati dati quantitativi e di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali. Pertanto richiedono una **disanima endogena** solo il **Revisore legale** in primo luogo e subordinatamente il **Collegio Sindacale**, possono compiere.

STRUMENTI PRIORITARI:

Privilegiare le prospettive aziendali non è privo di riflessi sull'adozione degli strumenti che sarebbero:

- La capacità di ripianare il debito finanziario con i riflessi operativi (indice tra *MOL* e *Posizione Finanziaria Netta* o meglio tra *Cash flow operativo / Posizione Debitoria*;
- Indebitamento potenziale residuo e prospettico (Centrale Rischi per visione sul livello di utilizzo degli affidamenti, accordi con istituti di credito o finanziamento dei socio di terzi che rafforzino le risorse disponibili)
- Confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto di pareggio *break even point* con i ricavi attuali o attesi

Tale ultima analisi permette di cogliere l'esposizione a rischi commerciali rappresentati da variazioni dei mercati di sbocco ma anche di individuare altre criticità.

Ad esempio se i piani aziendali prevedessero il raggiungimento del BEP mediante significativo nel fatturato , tale circostanza indebolirebbe l'attendibilità delle previsioni imponendo approfondimenti ed ulteriori verifiche.

La legalizzazione del progetto di risanamento

I processi di risanamento delle imprese prevedono, spesso, la “legalizzazione” del correlato progetto



Utilizzo di istituti che attribuiscono al progetto di risanamento una valenza giuridica rilevante per il buon esito dello stesso.

- il piano asseverato previsto dall'articolo 67, secondo comma, lettera d della Legge Fallimentare;
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'articolo 182 bis della Legge Fallimentare;
- il concordato preventivo in ipotesi di continuità previsto dall'articolo 160 ss. della Legge Fallimentare.

La legalizzazione del progetto di risanamento

-

GRADO DI DISSESTO DEL DEBITORE VS RISORSE DISPONIBILI PER LA RISTRUTTURAZIONE

+

SITUAZIONE TIPICA

Piano di risanamento
Ex. Art. 67 d) L.F.

- **Situazione finanziaria difficile**
- **Problemi di liquidità non manifesti**

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Ex art 182 bis L.F.

- **Situazione di dissesto pronunciato**
- **Problemi di liquidità attesi nel breve-medio termine**
- **Cancellazione o riscadenziamento del debito necessarie**

Concordato preventivo
ex art. 160 L.F.

- **Crisi/dissesto finanziario**
- **Forti problemi di liquidità**
- **Necessario proteggere giudizialmente l'attività da azioni esecutive**

PIANO CREDIBILE

- **Garantire protezione dall'azione revocatoria, dando evidenza della sostenibilità economica e finanziaria a lungo termine dell'azienda**

- **Supportare la negoziazione stragiudiziale dell'accordo con i creditori**
- **Fornire rassicurazioni ai creditori non partecipanti**
- **Protezione azione revocatoria**

- **Illustrare le linee e la fattibilità della ristrutturazione al Tribunale ed ai creditori**
- **Supportare l'immissione di nuova finanza**
- **rotazione azione revocatoria**

BLOCCO aggressioni creditori (ombrello protettivo)



Domanda di **pre accordo** Art. 182 *bis*,
co. 6, l.f.



Dalla **pubblicazione** del pre
accordo nel R.I. (art. 182 bis)



Domanda di **concordato** preventivo
<<in bianco>>
Art. 160, co. 6, l.f.



Dalla **pubblicazione** del ricorso
nel RI (art. 168)

Il decreto crescita ha intensificato la **PROTEZIONE del patrimonio** del debitore introducendo la domanda di **concordato in bianco** molto più semplice della documentazione prevista per richiesta **pre accordo** 182 bis

Piano di risanamento ex art. 67 L.F.

Piano di
risanamento
-
Art. 67 co.3 l.
d) LF

Contenuto

Il contenuto deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della situazione finanziaria.

Procedura

Il debitore nomina un esperto cui è demandato il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento.

La definizione del piano di risanamento non è sottoposta a particolari procedure; esso può comunque essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore.

- **Esenzione da revocatoria fallimentare:** per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del Piano di risanamento.
- **Esenzione dai reati di bancarotta:** i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta preferenziale non si applicano ai pagamenti compiuti in esecuzione del piano.

Piano di risanamento ex art. 67 L.F.

Vantaggi

- Esenzione da revocatoria fallimentare
- Esenzione dai reati di bancarotta
- Assenza di particolari formalità e procedure
- Procedura completamente “out-of-court”
- Assenza di pubblicizzazione nel registro delle imprese, salvo diversa richiesta del debitore
- Detassazione sopravvenienze attive da riduzione di debiti per la parte eccedente perdite fiscali pregresse e di periodo (con pubblicazione del piano nel registro delle imprese)


Svantaggi

- Assenza della moratoria e prededucibilità nuova finanza
- Sindacabilità del piano ex post in caso di apertura di procedura concorsuale (assenza di coinvolgimento giudiziale ex-ante)
- Indeducibilità per i finanziatori delle perdite da riduzione dei crediti

Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: vantaggi e svantaggi

Vantaggi	Svantaggi
Procedimento rapido e meno costoso	Difficoltà in caso di numerosi creditori
Contenuto flessibile del piano proposto	Soddisfazione integrale creditori non aderenti
Prededucibilità finanza ponte	E' previsto controllo giudiziale con omologa
Prededucibilità finanza in esecuzione	
Non vigenza della par condicio creditorum	
Blocco azioni esecutive anche in fase di trattative mediante art. 161, VI comma, l.f.	
Esenzione azione revocatoria	
Ingerenza limitata del Tribunale	

Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: la procedura



Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: la tipologia di accordo

I creditori aderenti all'accordo

L'impresa in crisi negozia in piena libertà con i propri creditori il trattamento da attribuire ad essi: può essere previsto il soddisfacimento totale o parziale, la dilazione o la rinuncia totale al pagamento. Non è necessario il rispetto della *par condicio creditorum*, in quanto nella fattispecie degli accordi ex art. 182 bis l.f. i creditori dispongono liberamente del proprio credito potendo anche scegliere di non aderire all'accordo proposto e trovare così integrale soddisfazione del proprio credito.

I creditori estranei all'accordo


Il DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012 ha chiarito come i creditori estranei all'accordo debbano trovare **integrale** soddisfacimento per il proprio credito. Detto intervento normativo ha altresì definito le tempistiche – prima non previste dalla norma (ma su cui la dottrina prevalente ne prevedeva l'immediato pagamento a seguito dell'omologa) – per il pagamento di detti debiti “estranei”:

1. “entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data»
2. “entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti all'omologazione”


Concordato preventivo: vantaggi e svantaggi

Vantaggi	Svantaggi
Preeducibilità finanza ponte	Costo elevato procedura
Preeducibilità finanza con domanda	Possibile rischio di conversione in fallimento su richiesta creditori e PM
Preeducibilità finanza in esecuzione	Complessità procedura
Preeducibilità finanza interinale	Complessità piano
Esenzione azione revocatoria	Controllo autorità giudiziaria
Concordato con riserva	
Concordato con continuità aziendale	
Possibilità di pagare in percentuale anche creditori privilegiati	
Spossessamento limitato	
Blocco azioni esecutive	
Duttività del piano	
Voto vincola anche i dissenzienti	
Proposte concorrenti	

1° FASE: Domanda di concordato preventivo art. 160/161 L.F.



2° FASE: approvazione dei creditori



3° FASE: omologazione



4° FASE



1. Nel termine concesso dal Tribunale, in alternativa, il debitore può depositare domanda di ammissione alla procedura di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF.

2. Per proposta e offerta concorrenti si veda in prosieguo.

Concordato preventivo con riserva




Strumenti che il legislatore ha individuato per fronteggiare un uso non corretto dell'istituto in esame

Da allegare alla domanda:

- DEPOSITO DEI BILANCI ULTIMI 3 ESERCIZI;
- ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI;
- POTERE DI PREVEDERE OBBLIGHI INFORMATIVI;
- DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI STRAORDINARIE SALVO AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE;
- DIVIETO DI DEPOSITO DI NUOVA ISTANZA NEI DUE ANNI.

—————> *Insufficienti!!*

Articolazione domanda



Il mancato adempimento delle previsioni di cui al co. 7 dell'art. 161 L.F. (autorizzazioni ecc.) determina l'inammissibilità della domanda di concordato anticipato.


Concordato preventivo in generale

Il concordato preventivo è regolato dal Titolo III della L.F. art. da 160 a 186 bis.

E' lo strumento giudiziale offerto al debitore per il tentativo di soluzione della crisi di impresa, tentativo che si sviluppa sulla base di un accordo parzialmente privatistico tra il debitore e i propri creditori.

L'accordo (che si raggiunge con la votazione ex art. 177 L.F.) è vincolante per tutti i creditori compresi i dissenzienti; elemento questo che differenzia il concordato preventivo da tutte le altre forme di accordi negoziali.

Tabella evidenziante i passaggi previsti dalla normativa (senza considerare la cd. domanda in bianco, domanda che può precedere quella cd. definitiva)



In determinati casi e condizioni può essere presentata proposta concorrente di concordato preventivo (novità ex D.L. 83/2015).

Concordato preventivo le tipologie

Concordato con cessione dei beni e con finalità liquidatoria

In tali ipotesi i criteri di valutazione sono quelli di liquidazione (rif. OIC 5):

- Attività: presumibile valore di realizzo;
- Passività: valore di estinzione.

Rileveranno specifici fondi rischi.

Concordato in continuità

Tale tipo di concordato, prevedendo il recupero dell'impresa attraverso la sua continuità, adotterà quali criteri di valutazione quelli di cui all'art. 2426 c.c. prevedendo eventualmente particolari fondi rischi.

Concordato preventivo la funzione del commissario giudiziale


Nel concordato preventivo, ai sensi dell'art. 163 L.F., il Tribunale con decreto dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e:

Nomina il Commissario Giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 LF:

- Art. 28 L.F. – Requisiti per la nomina a curatore
- Art. 29 L.F. – Accettazione del Curatore

Il Commissario Giudiziale con riferimento alla sua funzione è pubblico ufficiale (art. 165 L.F.).

Funzioni:



- Vigila e controlla l'amministrazione del patrimonio e sull'esercizio dell'impresa;
 - Informa i creditori della data di adunanza;
 - Redige l'inventario del patrimonio del debitore;
 - Informa i creditori con specifica relazione sulle cause della crisi, sulla condotta del debitore, sulle proposte concordatarie e sulle garanzie offerte ai creditori.
-

Concordato preventivo omologa del concordato preventivo

Il giudizio di omologazione è previsto dagli articoli 180 e 181 L.F.

Se il Tribunale omologa il concordato emette un decreto motivato con il quale:

- Disciplina le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, irreperibili e fissa condizioni e modi del loro svincolo;
- Nel concordato con cessione dei beni (liquidatorio):
 - Nomina uno o più liquidatori con il compito di liquidare i beni;
 - Nomina un comitato di creditori di 3 o 5 creditori per assistere alle operazioni di liquidazione;
 - Determina le modalità di liquidazione;
 - Dispone che il liquidatore effettui la pubblicità di cui all'art. 490, c. 1, c.p.c. (D.L. 83/2015)

In detto tipo di concordato gli organi della procedura, giudice delegato e commissario giudiziale, hanno funzioni di ricognizione e controllo sulla attività del liquidatore.

- Nel concordato con continuità aziendale il decreto di omologa determina la chiusura della procedura.



Quanto agli effetti, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anche dissenzienti.

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Disciplina	Art. 67, comma 3, lett. d), L.F.	Art. 182-bis, L.F.	Artt. da 160 a 186, L.F.
Chi propone il rimedio	Società	Società	Società: •SC: CDA •SP: 50%+1 soci
Presupposti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ crisi ▪ attività commerciale ▪ superamento di una delle soglie per poter fallire ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ crisi (anche in caso di insolvenza) ▪ attività commerciale ▪ superamento di una delle soglie per poter fallire ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ crisi (anche in caso di insolvenza) ▪ attività commerciale ▪ superamento di una delle soglie per poter fallire ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F.

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Caratteristiche della crisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ crisi reversibile moderata e di breve periodo, che non richieda la tutela delle azioni esecutive dei creditori ▪ non ci sono problemi di liquidità visibili ▪ presenza di beni che possono essere ceduti e/o offerti in garanzia ai creditori 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ problema di liquidità nel breve-medio termine ▪ necessità di ristrutturare il debito ▪ necessità di una limitata moratoria ▪ maggioranza dei creditori disponibile a un accordo ▪ maggior parte dei crediti detenuta da pochi soggetti (es. banche) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la società ha seri problemi di liquidità ▪ non basta solo rinegoziare il debito, occorre ridurne l'entità ed ottenere la protezione data dalla moratoria ▪ possibile cessione di beni

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Caratteristiche essenziali del rimedio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Libertà di decidere le caratteristiche del piano 	<ul style="list-style-type: none"> • Libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i creditori • Necessità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo entro 120 gg: <ul style="list-style-type: none"> - dall'omologazione, per i crediti già scaduti - dalla scadenza naturale per i crediti non ancora scaduti alla data di omologazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Libertà di determinare le caratteristiche del piano ▪ Possibile un trattamento articolato dei crediti privilegiati e loro pagamento parziale ▪ È possibile depositare la domanda riservandosi di presentare piano e documentazione allegate, fra i 60 e 120 gg successivi (cd. concordato con riserva)

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Ruolo dei creditori: I) necessità di un accordo	Nella pratica uno o più creditori si accordano con l'impresa	Almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo	La maggioranza dei creditori deve approvare il piano dopo il vaglio del tribunale
II) trattamento ed effetti generali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si possono concordare regole particolari di trattamento con singoli creditori ▪ Non è necessario rispettare la <i>par condicio creditorum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non è necessario rispettare la <i>par condicio creditorum</i> ▪ L'accordo ha effetto solo per i creditori aderenti ▪ Blocco azioni cautelari o esecutive (su richiesta del debitore, anche durante le trattative, ma prima di formalizzare l'accordo) ▪ Automatico per 60 gg dalla pubblicazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Necessario rispettare la <i>par condicio creditorum</i> ▪ Scadenza dei crediti pecuniari e blocco azioni esecutive e cautelari (dalla presentazione della domanda) ▪ Dopo l'omologazione vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso (e quindi anche quelli dissenzienti)

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Ruolo dei creditori: III) transazione fiscale e previdenziale	Non è utilizzabile	<ul style="list-style-type: none"> -Può essere chiesta -Non è necessario rispettare la <i>par condicio creditorum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Può essere chiesta -Si deve rispettare la <i>par condicio creditorum</i>
Durata	Non sono previste scadenze o termini	Non sono previste scadenze o termini	<ul style="list-style-type: none"> -Dalla presentazione della domanda all'omologazione: termine non perentorio di 6 mesi (prorogabile di 2) -Non sono previste scadenze o termini per l'esecuzione del piano omologato

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Ruolo di un professionista esterno	La società nomina un professionista esterno indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano	La società nomina un professionista che redige una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo (con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l' integrale pagamento dei creditori estranei)	La società nomina un professionista che redige una relazione che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Ruolo dell'autorità giudiziaria	Non è previsto	Il tribunale omologa l'accordo , ma non interviene in fase esecutiva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tribunale e giudice delegato sono organi del concordato (oltre al commissario giudiziale) ▪ Il tribunale omologa il concordato
Quando si producono gli effetti/quando è efficace il rimedio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo l'attestazione del professionista la società può dare esecuzione al piano ▪ Il piano può essere pubblicato sul registro delle imprese 	Dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ▪ Dopo l'omologazione si apre la fase di esecuzione

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Effetti particolari in caso di successivo fallimento	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusi da revocatoria: <ul style="list-style-type: none"> - atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento attestato • Esenti da bancarotta semplice e preferenziale: <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti e operazioni esecutive del piano 	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusi da revocatoria: <ul style="list-style-type: none"> - atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell'accordo omologato • Prededucibili: <ul style="list-style-type: none"> - la finanza-ponte - i finanziamenti erogati in funzione o in esecuzione dell'accordo - i finanziamenti dei soci in esecuzione dell'accordo omologato • Esenti da bancarotta semplice e preferenziale: <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti e operazioni esecutive dell'accordo - finanziamenti richiesti con la domanda di accordo 	<ul style="list-style-type: none"> • Prededucibili: <ul style="list-style-type: none"> - crediti sorti in occasione o in esecuzione della procedura - la finanza-ponte • Esclusi da revocatoria: <ul style="list-style-type: none"> - atti, pagamenti e garanzie esecutive del piano - pagamenti per ottenere servizi strumentali - finanziamenti dei soci • Esenti da bancarotta semplice e preferenziale: <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti e operazioni esecutive del piano